



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di ANDELLAZIONE del 21/11/2012

Deliberazione n. 194

OGGETTO:

Causa " Calabrese Antonino c/Provincia". Sentenza n. 598/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. . Riconoscimento della somma di € 4.085,59 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemila due, il giorno ventuno del mese di NOVEMBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CECCO <u>FEUZZO</u> <u>46.051111</u>	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina		X
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) BANTOLUZZA ANTONINO		X

A riportare n.

Totale n.

7 15

18 27

Assume la Presidenza IL VICE PRESIDENTE URSINO DEL CONSIGLIO EMILIO BIVONA

Partecipa il Segretario Generale AN. ANTONINO CALABRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.598/2011, depositata in Cancelleria il 28/11/2011, il Giudice di Barcellona P.G. decidendo sul giudizio promosso da Calabrese Antonino c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte capitale	€	978.00
Rivalutazione(04/09/07-28/11/2011)	€	67.20
interessi (04/09/07-28/11/2011)	€	93.60
interessi (29/11/11-05/03/2012)	€	4.59
Diritti di Procuratore	€	940.00
Onorari	€	1.100,00
Spese gen. 12,50% su (€ 2.040,00)	€	255,00
C.P.A. 4% su (€ 2.295,00)	€	91.80
I.V.A. 21% su (€ 2.386,80)	€	501.22
Spese non imponibili	€	54.18

TOTALE	€	4.085,59
--------	---	----------

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € **4.085,59** derivante dalla sentenza n. 598/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce ""Maffa Lorenzo" resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.598/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € **4.085,59** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce ""Maffa Lorenzo" resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

M.D. -IDF rc27/09

Il Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati :
Copia sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. -
Conteggi re-mida

Il Presidente Enrico Bivona, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico art.2 L.R. 48/91 con l'assistenza degli scrutatori Stefano Mazzeo Maurizio Palermo e Rosalia Danzino il punto n. 20 dell'o.d.g. avente per oggetto: " *Causa CALABRESE Antonino c/Provincia - Sentenza 598/11 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di euro 4.085,59 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett a) D.Lgs. 267/2000*". Da lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere dei Revisori dei Conti e dei nominativi dei legali che sono intervenuti in giudizio.

Il Consigliere Francesco Andaloro, interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e quindi, non creare le condizioni, perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti debiti fuori bilancio, alla Corte dei Conti, per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo, con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Si allontana il Consigliere Marco Vicari ed entra il Consigliere Simone Magistri

La votazione palese, mediante sistema elettronico, assistita dai sunnominati scrutatori registra il seguente esito:

Presenti: 18

Votanti: 14

Favorevoli: 13

Contrari: 1

Astenuti: 3 (A. Scimone, R. Danzino ed A. Calabrò)

Il Consiglio approva .

Il Consigliere Antonino Summa chiede il rinvio della seduta per domani 22/11/2012 alle ore 16,30.

Il Consigliere Luigi Gullo si dichiara d'accordo con il collega, chiede però di mantenere le commissioni già previste.

Il Presidente Enrico Bivona risponde che per regolamento non è possibile e pone in votazione palese, mediante sistema elettronico art.2 L.R. 48/91, con l'assistenza degli scrutatori Stefano Mazzeo Maurizio Palermo e Rosalia Danzino, la proposta di rinvio della seduta.

La votazione palese, mediante il sistema elettronico, assistita dai sunnominati

scrutatori registra il seguente esito:

Presenti:18

Votanti:18

Favorevoli:14

Contrari: 4

Astenuti: /

Il Consiglio approva il rinvio della seduta.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 06/3/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Addì 02 MAG 2012

2° DIP. 1° C.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA 117/05

MESURA 14/3/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to ELIABO DE RACIA

ELIABO DE RACIA

Il Segretario Generale

F. to ANTONIO PAASO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 16 DIC. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 13 DIC. 2012



P.I.D.R.U.O.A.

(dott.ssa Giovanna D'Angelo)

[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE MANDANICI
Via Maceo n. 254 - Tel. (090) 9102572
TERME VIGLIATORE (ME)

ORIGINALI Sent.
N. 341/09 R.G.
N. J. Rep.
N. 388/11 Cron.



GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., in persona dell'Avv. Maria Riili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.341/2009 R.G.A.C., vertente tra

CALABRESE ANTONINO, nato in Barcellona P.G., il 12.11.1966, C.F. CLBNNN66S12A638I, residente in Furnari ed elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, Via Maceo n.254, presso lo studio dell'Avv.V.Mandanici, che lo rappresenta difende, per procura in atti

-ATTORE-

E

PROVINCIA RE.LE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio, presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti A.Calabrò e P.Crisafi, per procura in atti

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

13 GEN 2012

A Dis. Giudice di p.

Trasf. e

Cost. e

NOTE

[Handwritten signature]

DATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex artt.li 132 n.4 c.p.c. e 118 DD.AA. stesso)

Con atto di citazione, depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009, Calabrese Antonino conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barcellona p.G., la Provincia Re.le di Messina, in persona del Presidente p.t., per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, di Euro 978,00, a titolo di risarcimento danni, riportati dall'autovettura BMW 320 tg. CW7631J, di sua proprietà, oltre ad interessi e rivalutazione. Veniva esposto, allo scopo, che, il 4.09.2007, alle ore 20,15 circa, il Calabrese si sarebbe trovato a percorrere, a bordo del veicolo indicato, la Via intercomunale Vigliatore (strada cimitero) Furnari, quando, in curva, sarebbe sprofondata in due buche profonde, impossibili da evitare, in quanto occupanti l'intera carreggiata e non visibili, anche, per la folta vegetazione, nonché perché sprovviste di adeguata segnalazione; quindi, che l'autovettura avrebbe riportato danni, per complessivi Euro 978,00, danni di cui avrebbe dovuto rispondere, quale Ente proprietario, la convenuta, che non ne avrebbe curato la manutenzione, peraltro, omettendo qualsivoglia vigilanza sulla stessa; concludeva chiedendo emettersi la relativa declaratoria di condanna, con conseguenziale vittoria di spese e compensi di causa.

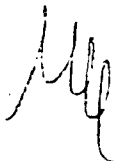
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata all'udienza dell'8 maggio 2009, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, stante la generica indicazione del luogo del presunto evento lesivo, quindi, la mancata collaborazione del Calabrese, in fase stragiudiziale (che avrebbe determinato la impossibilità di procedere ad un puntuale accertamento, ai fini di una possibile composizione stragiudiziale della controversia), incidente sulla pronunzia inerente le spese del giudizio; nel merito, poi, la insussistenza dei presupposti giuridici dell'insidia e/o

trabocchetto e, in ogni caso, che l'evento lesivo sarebbe stato determinato dalla condotta di guida, tenuta dal Calabrese, nell'occasione; concludeva chiedendo le declaratorie del caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Ammessa ed espletata prova testi, la causa veniva rinviata per discussione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusive e note spese, quindi, assegnata a sentenza il 28 novembre 2011.

In materia di danni subiti da utenti delle strade, l'eventuale responsabilità della P.A. va valutata nell'ambito del dovere del *neminem laedere* di cui all'art.2043 c.c., spettando al Giudice di accertare l'esistenza di pericoli occulti (insidie o trabocchi) sulla strada, appunto, dovuti a condotta colposa, omissiva o commissiva, dell'Ente proprietario (o di quello, diverso, tenuto alla manutenzione) ed il nesso di causalità, fra tale condotta ed i danni lamentati.

Non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'art.2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, in quanto detta norma presuppone che i danni siano derivati dalla cosa in sé e, peraltro, il comportamento cui sarebbe tenuta la P.A., non potrebbe essere riferito a beni che, come le strade, a causa della loro estensione, non consentono una vigilanza ed un controllo tali da evitare l'insorgenza del pericolo (Cass.III s.ze n.ri 921 e 12314/98); ciò, anche, se è dato segnalare il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.n. 24529/2009), in base al quale l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo, immanentemente connesse alla struttura e pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, potendo ciò essere escluso solo dal caso fortuito, consistente in un'alterazione dello stato dei luoghi, imprevista, imprevedibile, non



DATA

tempestivamente eliminabile o segnalabile, con l'uso della normale diligenza ovvero derivante dalla condotta della stessa vittima, qualora avesse omesso le normali cautele, esigibili in situazioni analoghe, allora, superato, in concreto, l'accertamento/verifica, da parte del Giudice, della sussistenza del potere di custodia, ne discenderebbe, in capo alla P.A., un potere di controllo, quindi, di modifica della situazione di pericolo, salva la prova dell'ingerenza sulla res di qualsiasi terzo, al momento della produzione del danno (il tutto, con alleggerimento dell'onere probatorio, in capo al danneggiato, tenuto a dimostrare solo l'anomalia, nei fatti, del manto stradale e la oggettiva idoneità di quella a provocare incidenti del genere di riportato).

Tornando alla prima impostazione, si osserva come, a fronte dell'obbligo di manutenzione, gravante sull'Ente proprietario, ex art. 14 C.S., stia il ragionevole affidamento degli utenti, sullo stato di praticabilità delle strade, aperte al pubblico transito. Perché il comportamento commissivo od omissivo della P.A. sia sanzionabile deve riscontrarsi il doppio e concorrente requisito della (obiettiva) non visibilità del pericolo e della (soggettiva) non prevedibilità del medesimo, che si traduce in impossibilità di avvistare, tempestivamente, il pericolo e di evitarlo, con l'uso della normale diligenza (concorde la Giurisprudenza: tra le altre, Pret. Salerno 5.3.1990 e Cass. III s.n. 5989/98). Parimenti responsabile, ex 2043 c.c., sarà l'Ente proprietario laddove il pericolo non sia segnalato ovvero lo sia in modo inadeguato, pur godendo la P.A. di ampio potere discrezionale, sulla scelta dei luoghi dove ciò sia necessario ed opportuno, nonché sui relativi mezzi.

In primis, questo Giudice non ha rilevato nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza del luogo, peraltro, individuato, giusta produzione fotografica, in esito alla

prova testi espletata (escussi Calabrese Claudio e Calabrese Carmelo, entrambi all'udienza del 15.03.2010, i quali si trovavano a bordo della BMW sull'an, nonché Chillemi Antonino, alla stessa udienza, sul quantum), sono risultate acclarate le modalità di tempo e luogo dell'evento di cui trattasi (superato il cimitero, procedendo da Vigliatore verso Furnari), la sussistenza dell'insidia, la tenuta di una condotta di guida, da parte del Calabrese Antonino, esente da colpe (la collocazione delle buche e la larghezza della strada non avrebbero consentito manovre di sorta), il danno riportato dalla BMW, di proprietà del medesimo (alle due ruote anteriori, gomme e cerchi), causalmente collegato a quello, l'entità dello stesso (giusta produzione fattura del 15.09.2007 della Ditta Chillemi Antonino di Barcellona P.G., versata in atti, oggetto di prova testi).

Il posizionamento delle buche di cui trattasi sulla carreggiata (in prossimità di curva), l'ampiezza delle stesse, a fronte della larghezza della strada (perde di significato, allora, la circostanza che la direzione di marcia tenuta dalla BMW fosse Vigliatore-Furnari), la presenza di folta vegetazione (riscontrabile dalle fotografie, depositate nel fascicolo di parte, mostrate ai testi), l'assenza di illuminazione pubblica e di segnalazioni di sorta della presenza delle buche, sono elementi tutti che portano il decidente a concludere che fosse sussistente l'insidia e che il Calabrese non abbia potuto avvistare, tempestivamente, il pericolo ed evitarlo, con l'uso della normale diligenza.

In conclusione e in mancanza di prova contraria, non può che affermarsi la responsabilità della Provincia Reg.le di Messina, nella causazione dell'evento lesivo, costituendo le buche di cui sopra un'insidia (situazione di pericolo non visibile e non prevedibile), in assenza di

DATA

qualsivoglia segnalazione (segnaletica, luminosa etc..).

Sussistendo il nesso di causalità, tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo, è possibile procedere ad una liquidazione del danno alla autovettura di cui trattasi, sulla scorta di quanto contenuto nella fattura citata (il teste Chillemi ha dichiarato, confermandola, che le sostituzioni sono state eseguite e di avere avuto il saldo della somma in parola). Le voci, elencate nel documento in esame, risultano compatibili con le modalità dell'evento, quali emerse dall'istruttoria espletata, nonché congrue, quanto ai costi ivi riportati.

Al Calabrese Antonino, dunque, può essere liquidata la somma di Euro 978,00, comprensiva di I.V.A.; sulla stessa, dovrà, poi, essere calcolata la rivalutazione, dalla data del fatto alla data della decisione/pubblicazione; inoltre, gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, con esclusione degli interessi sugli interessi, dalla data del fatto a quella della decisione/pubblicazione, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (s.n.1712/95); infine, gli interessi legali sulla intera somma liquidata, dalla data della decisione/pubblicazione al soddisfo.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, Avv. Maria Rili, così decide, sulle domande spiegate da Calabrese Antonino, con atto di citazione depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009: ritenuta la responsabilità della Provincia Reg.le di Messina, in persona del Presidente p.t., nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa, costituendo le buche de quibus (per la loro ampiezza, rispetto alla larghezza della strada, in prossimità di curva e stante la presenza di vegetazione invadente la carreggiata),

prive di segnalazione alcuna, un'insidia, per l'effetto, **condanna** la Provincia Reg.le di Messina, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Calabrese Antonino, della somma di Euro 978,00, a titolo di risarcimento danni, riportati dalla BMW tg. CW763TJ, di sua proprietà, oltre a rivalutazione ed interessi per come da parte motiva; **condanna**, altresì, la convenuta modesima, in persona del Presidente p.t., al pagamento di spese e compensi del giudizio, che liquida, in favore di parte attrice, in complessivi Euro 2.094,00, di cui Euro 54,18, per spese, Euro 940,00, per competenze ed Euro 1.100,00, per onorario, oltre a rimborso forfettario, nella misura prevista dalla T.F., c.p.a. ed I.V.A.

La sentenza è esecutiva, per legge.

Barcellona P.G. li, 28 novembre 2011.

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria
Barcellona P.G., li

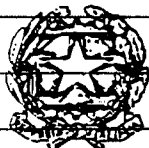
28 NOV 2011

IL CANCELLIERE
Cancella L. M. G. 10

Alfonso R. C.



Li M. G.



GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avvocato Vincenzo Randone

nell'interesse di Lele Sica Antonino

Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € ,
per diritti di copia.

Barcellona P.G. li 10/04/12



IL CANCELLIERE

Luigi Motta

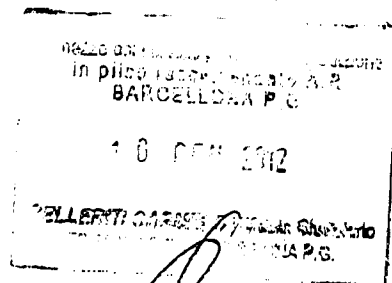
DATA

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto presso l'Ufficio Notifiche del Tribunale di Barcellona P.G., ove domicilio per ragioni di ufficio, ho notificato e dato copia del su trascritto atto, per averne legale conoscenza e per ogni ulteriore effetto di legge a:

- 1) **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Antonello;
Ivi consegnandone copia.

764527PP53P-5



Dot. Amore
Cancelliere

Numero: 27/2009

Pratica: Calabrese Antonino (creditore)

Causale: --

- 1. Primo capitale puro originario: €. 978,00
- 2. Importo lordo comprese le spese: €. 978,00
- 3. Data da cui decorrono gli interessi: 04-09-2007
- 4. Data finale del calcolo degli interessi: 28-11-2011
- 5. Tipo di credito: Credito di valore
- 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
- 8. Rivalutazione monetaria: Si
- 9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
- 10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
- 11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
- 12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
- 13. Tipo di rivalutazione: Via-via
- 15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
- 16. Tasso creditore: Legale
- 23. Applica tasso debitore: No
- 30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 28-11-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 978,00	L. 1.893.672
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 93,60	L. 181.231
Rivalutazione totale maturata		
(dal 04-09-2007 al 28-11-2011)	€. 67,20	L. 130.110
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 160,79	L. 311.341
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 1.138,79	L. 2.205.013

di cui:

Capitale = 978,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 67,20 -- Interessi = 93,60

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 27/2009
Pratica: Calabrese Antonino (creditore)
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 1.138,79
2. Importo lordo comprese le spese: €. 1.138,79
3. Data da cui decorrono gli interessi: 29-11-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 05-03-2012
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 05-03-2012

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 1.138,79	L. 2.205.005
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 4,59	L. 8.880
Rivalutazione totale maturata (dal 29-11-2011 al 05-03-2012)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 4,59	L. 8.880
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 1.143,38	L. 2.213.885

di cui:
Capitale = 1.138,79 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 4,59

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "CALABRESE Antonino c/Provincia". Sentenza n. 598/11 del Giudice
di Pace di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di € 4.085,59 come
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 1041/Aff.Cons. del 27/06/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 598/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. ;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a € 4.085,59 al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

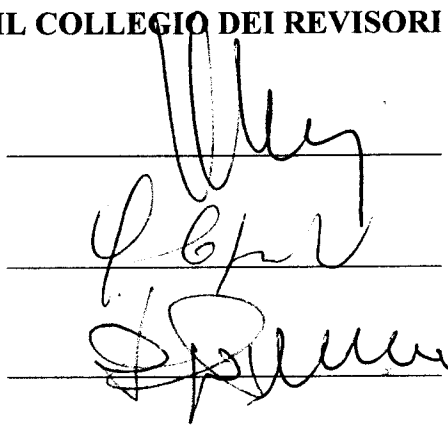
Messina, 09/07/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cannavò Francesco

Dott.ssa Lopresti Maria Gabriella

Dott. Perrone Diego

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is a stylized 'U' shape. The middle signature appears to be 'Lopresti'. The bottom signature is a cursive 'Perrone'.